

AVVISO AGLI AZIONISTI DI MID INDUSTRY CAPITAL S.P.A.

(pubblicato ai sensi dell'art. 84 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come modificato ed intergrato)

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE**MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO**

Si comunica che in data 20 maggio 2016 (la "**Data di Iscrizione**") è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la delibera assunta in data 2 maggio 2016 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di Mid Industry Capital S.p.A. (di seguito "**MIC**" o la "**Società**"), avente ad oggetto tra l'altro, l'introduzione in Statuto dell'art. 6.5 al fine di prevedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58/1998 ("**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), l'innalzamento al 40% della soglia di partecipazione al capitale sociale ovvero dei diritti di voto di cui all'art. 106, comma 1, del TUF, rilevante ai fini delle offerte pubbliche di acquisto ivi disciplinate in presenza delle condizioni stabilite dalla norma stessa. Il verbale dell'assemblea straordinaria è stato messo a disposizione del pubblico in data 18 maggio 2016 mediante deposito presso la sede sociale e pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.midindustry.com, sezione *Investor Relation / Documenti societari* e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket Storage" gestito da *Bit Market Services* ed è consultabile sul relativo sito *internet* all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Azionisti legittimati al recesso

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1-ter, del TUF, hanno il diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci di MIC che non abbiano concorso all'adozione della delibera dell'Assemblea straordinaria relativa all'introduzione in Statuto dell'art. 6.5 con i contenuti sopra descritti, quindi tanto gli azionisti che non vi abbiano partecipato, direttamente o per delega, quanto gli azionisti astenuti o dissenzienti ("**Azionista Legittimato**") e, collettivamente, gli "**Azionisti Legittimati**". Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 127-bis, comma 2, del TUF, si intenderà non aver concorso all'approvazione della deliberazione ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, del codice civile e sarà pertanto legittimato all'esercizio del diritto di recesso, anche il socio a cui la registrazione in conto delle azioni MIC sia stata effettuata successivamente al 7 aprile 2016 (ossia la *record date* rilevante ai fini della suddetta Assemblea straordinaria), ma prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea stessa in data 18 aprile 2016. Si ricorda che i lavori dell'assemblea straordinaria riunitasi in prima convocazione il 18 aprile 2016, a seguito di sospensione deliberata all'unanimità dei presenti, sono proseguiti il 2 maggio 2016 senza soluzione di continuità rimanendo l'assemblea costituita in prima convocazione.

Valore di liquidazione

Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie MIC per le quali sia esercitato il diritto di recesso è stato determinato in Euro 4,655 per ciascuna azione. Tale valore è stato calcolato in conformità a quanto disposto dall'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura di borsa delle azioni ordinarie MIC nei sei mesi antecedenti il 9 marzo 2016, data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria.

Dichiarazione di recesso

Ai sensi dell'articolo 2437-bis del codice civile, gli Azionisti Legittimati possono esercitare il diritto di recesso, per tutte o parte delle loro azioni, mediante invio di una lettera raccomandata (la "**Dichiarazione di Recesso**") da spedire a Mid Industry Capital S.p.A., Galleria Sala dei Longobardi 2, Milano, all'attenzione del legale rappresentante, entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro e non oltre il 4 giugno 2016. La Dichiarazione di Recesso, che sarà irrevocabile, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- (i) i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita in caso di persona fisica ovvero denominazione sociale e sede legale in caso di persona giuridica), il codice fiscale e il domicilio (e, ove possibile, il recapito telefonico) dell'Azionista Legittimato recedente ("**Azionista Recedente**") per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- (ii) il numero di azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato;
- (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente intestato all'Azionista Recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso;
- (iv) l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni oggetto di recesso, insieme ai dati del relativo conto.

Ai sensi dell'articolo 23 del *Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato, l'Azionista Recedente dovrà richiedere, a pena di inammissibilità dell'esercizio del diritto di recesso, all'intermediario presso cui sono depositate le proprie azioni oggetto di recesso, di trasmettere alla Società per posta elettronica certificata all'indirizzo mid@cert.fidgler.it un'ideale comunicazione (la "**Comunicazione**") che attesti:

- (i) la proprietà ininterrotta in capo all'Azionista Recedente, da data anteriore al 18 aprile 2016 fino alla data di rilascio della Comunicazione (inclusa), delle azioni MIC in relazione alle quali è esercitato il diritto di recesso. Si precisa che, ai fini del predetto requisito, si intenderà legittimato all'esercizio del Diritto di Recesso l'azionista che, avendo acquistato le azioni in borsa, le abbia anche ricevute per effetto della relativa liquidazione prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea straordinaria in data 18 aprile 2016; nonché
- (ii) l'assenza di pegno o altro vincolo in favore di terzi sulle azioni MIC in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso. In caso contrario, l'Azionista Recedente dovrà, altresì, allegare alla Dichiarazione di Recesso, quale condizione per l'ammissibilità della stessa, un'apposita dichiarazione, rilasciata dal creditore pignorato e dal soggetto a favore del quale sia costituito altro vincolo, con cui tale soggetto rilasci il proprio consenso irrevocabile ed incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo e alla relativa liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni dell'Azionista Recedente.

Ai sensi dell'art. 2437-bis, comma 2, codice civile, le azioni MIC per le quali è esercitato il diritto di recesso non potranno essere cedute; l'intermediario che rilascia la Comunicazione le rende indisponibili sino al trasferimento delle azioni medesime e al pagamento del relativo valore di liquidazione nel contesto della procedura di liquidazione.

Compete agli Azionisti Recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la medesima venga inviata a MIC entro il 4 giugno 2016. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il predetto termine e/o sprovviste delle necessarie informazioni e/o non corredate in tempo utile della relativa Comunicazione, saranno ritenute inammissibili.

Procedura di liquidazione**(A) Offerta in Opzione**

Ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, le azioni MIC per le quali sia esercitato il diritto di recesso da parte dei Soci Recedenti saranno offerte in opzione agli azionisti di MIC che non abbiano esercitato il diritto di recesso in proporzione al numero di azioni MIC da questi possedute ("**Offerta in Opzione**"). Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso, secondo quanto previsto dalla legge, un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Milano. Gli azionisti MIC che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni MIC che siano rimaste inopinate all'esito dell'Offerta in Opzione. MIC provvederà a comunicare i termini e le modalità di adesione all'Offerta in Opzione e le ulteriori informazioni relative alla stessa nell'avviso di offerta in opzione che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 2, codice civile. L'avviso sarà reso noto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

(B) Offerta in Borsa

Qualora gli azionisti MIC non acquistino in tutto o in parte le azioni degli Azionisti Recedenti, gli Amministratori potranno offrire tali azioni sul MIV - Mercato degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

(C) Ulteriori fasi del procedimento di liquidazione

Nel caso in cui, all'esito di tale eventuale operazione, residuo azioni invendute, seguiranno gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 2437-*quater* del codice civile. Il pagamento del valore di liquidazione delle azioni MIC oggetto di recesso sarà effettuato non appena concluso l'iter per la relativa liquidazione nei tempi tecnici necessari. In particolare, qualora le azioni degli Azionisti Recedenti non fossero interamente collocate all'esito dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci nonché del possibile collocamento delle medesime sul mercato, le azioni dei Soci Recedenti e previsto vengano rimborsate entro 180 giorni dall'invio della Dichiarazione di Recesso mediante acquisto delle medesime da parte della Società attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 del codice civile.

MIC provvederà a comunicare le informazioni rilevanti in merito alla procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso nei termini e secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili.